



Il Commissario straordinario delegato

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010

Circolare n. 8 del 10 settembre 2013

ALIQUOTA IVA PER INTERVENTI DI RECUPERO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE

(Tabella A, Parte III, nn. 127-quinquies e 127-septies, DPR n. 633 del 1973)

L'applicazione dell'aliquota iva 10%, laddove ammessa, consente a parità di importo totale di progetto di realizzare un maggior volume di lavori con evidente beneficio sia per il destinatario dell'opera, sia per l'impresa.

Nel campo delle opere di urbanizzazione vi è chi sostiene che l'aliquota del 10% possa applicarsi anche agli interventi di recupero, ovvero di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione, come definiti dall'art. 31 della L n.457 del 1978.

Va ricordato che la normativa sull'iva distingue nettamente l'*edilizia abitativa* dalle *opere di urbanizzazione primaria e secondaria*, distinguendo altresì gli *interventi di recupero* dalla *costruzione*, intesa come realizzazione ex novo.

I beni e servizi soggetti all'aliquota del 10% sono elencati nella Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1973, "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", dalla quale si desume che soltanto per gli edifici ed in particolare per quelli destinati ad abitazione, l'aliquota agevolata può essere applicata, secondo i casi, sia alla costruzione, sia agli interventi di recupero. Per le opere di urbanizzazione, il combinato disposto del punto

- 127 septies) *prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies)*

e del punto

- 127 quinquies) *opere di urbanizzazione primaria e secondaria (omissis); edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni,*

induce a ritenere che l'aliquota del 10% possa essere applicata soltanto alla costruzione di nuove opere di urbanizzazione, ma non agli interventi di recupero, che sono riservati al patrimonio edilizio¹.

Questa interpretazione sembra essere confortata dalla risoluzione del 19 maggio 2008 n. 202/E della Direzione Centrale Normative e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate² che conclude dicendo che:

"agli interventi da realizzare sarà applicabile l'aliquota IVA ridotta, solo se gli stessi riguardino la costruzione ex novo di strade residenziali così come individuate dai competenti Comuni nei Piani Urbanistici o nei Piani particolareggiati o interventi volti a costruire "ex novo" marciapiedi e viali pedonali di strade residenziali anche già esistenti."

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Prof. Ing. Pier Gino Megale

¹ Il punto 127-quaterdecies) contempla gli interventi di cui all'art. 31 della L n. 457 del 1978, che definisce gli interventi di "recupero del *patrimonio edilizio*".

² [Istanza di interpello – Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Consorzio ALFA – N. 127-quinquies e 127-septies DELLA Tabella A, parte III, allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf](#)